



La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione in relazione agli *eventi di disoccupazione involontaria* che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI viene erogata su domanda dell'interessato.

Con la Legge di Bilancio 2022 sono state introdotte novità in materia di indennità Naspi:

- ampliamento della platea di destinatari della prestazione
- riduzione dei requisiti di accesso
- diversificazione della decorrenza del meccanismo di riduzione
- obbligo contributivo datori di lavoro

La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

A partire dal 1° gennaio 2022 la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo *indeterminato*.

LAVORATORI AGRICOLI

Dal 1° gennaio 2022 è estesa la platea dei destinatari dell'indennità NASPI agli *operai agricoli a tempo indeterminato*, dipendenti delle cooperative e dei consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici (legge 240 del 1984) e dipendenti dei soli datori di lavoro e nel settore merceologico.

I lavoratori che rientrano in questa casistica *non sono più destinatari della disoccupazione agricola* in competenza al 2022, mentre possono richiedere, con domanda entro il 31 marzo 2022, la disoccupazione agricola in competenza al 2021 (se hanno maturato i requisiti necessari).

Possono richiedere la Naspi coloro che hanno:

- stato di disoccupazione involontaria a partire dal 1° gennaio 2022;
- almeno 13 settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti.

! I contributi versati prima del 1° gennaio 2022 non sono considerati utili per fruire della Naspi se utilizzati per ricevere la disoccupazione agricola.

La Naspi è corrisposta mensilmente, per un numero pari della metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.

OBBLIGO CONTRIBUTIVO DATORI DI LAVORO

Le imprese cooperative e i loro consorzi (nel settore agricoltura) sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento Naspi, per gli operai agricoli a tempo indeterminato.

I contributi valgono per gli assunti dal 1° gennaio 2022 e per gli assunti negli anni precedenti, ma in forza lavoro a fare tal data.

L'aliquota contributiva è pari all'1,61% (1,31% + 0,30%). L'obbligo contributivo si applica anche per i datori di lavoro dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

RIDUZIONE REQUISITI D'ACCESSO

Dal 1° gennaio 2022, abolito il requisito richiesto delle 30 giornate di lavoro nei 12 mesi precedenti al periodo di disoccupazione.

I requisiti richiesti dal 1° gennaio 2022 sono:

- stato di disoccupazione involontario;
- 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti all'inizio del periodo di disoccupazione.

DECORRENZA MECCANISMO DI RIDUZIONE

Con la Legge di Bilancio 2022, a partire dal 1° gennaio 2022, la Naspi si riduce del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del 6° mese, con eccezione dei beneficiari over 55 (compiuti prima della domanda Naspi), per cui la riduzione inizia a partire dal primo giorno dell'8° mese.

REGOLE GENERALI

L'indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:

- dall'8° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
- dal 38° giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.

La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

La domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica entro 68 giorni, pena la decadenza se superati i giorni limite.